

ORIGINALE



CITTÀ DI GRUGLIASCO

Città Metropolitana di Torino

CLASSIFICAZIONE	IV.4.15
N.RO PROPOSTA	22 del 14/01/2019
N.RO Progr.	2 - E del 14/01/2019

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 16/01/2019

OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 4 DELLA L.R. 56/1977 DENOMINATA “Z01C SUAP”. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE. SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE COMPATIBILE DEL TERRITORIO - ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA VAS.

Oggetto: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della l.r. 56/1977 denominata "Z01C SUAP". Provvedimento di esclusione.

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio - Organo Tecnico Comunale per la VAS.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE COMPATIBILE DEL TERRITORIO
(Organo Tecnico Comunale per la V.A.S.)**

PREMESSO che:

presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Grugliasco è pervenuta (prot. 28107/2018) la richiesta della Società "EURORISTORAZIONE Srl" di convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della legge 241/90, volta alla formazione della procedura di cui all'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i, per l'approvazione di una variante urbanistica finalizzata al rilascio di permesso di costruire per l'ampliamento dell'attività esistente;

RICHIAMATA la comunicazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio, prot. 49660 del 29/10/2018, con cui trasmetteva gli elaborati progettuali edilizi, allegati alla richiesta di Permesso di Costruire, e la Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. della Variante al P.R.G.C. "Z01C SUAP", firmati digitalmente ai sensi di legge, e convocava la riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20/11/2018 presso gli uffici della Regione Piemonte - Direzione A16000 - Ambiente, Governo e Tutela del territorio;

VISTI :

- la **Relazione di Verifica di Assoggettabilità** alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), redatta dalla progettista arch. Chiara Pollano in ottobre 2018 ed acquisita al prot. n. 48010 del 18/10/2018;
- il **parere dell'Organo Tecnico Regionale** (Regione Piemonte *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate*, prot. 28101 del 30/10/2018 (ns. prot. 52685 del 19/11/2018) dalle cui conclusioni emerge che non sussistono criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, in quanto non si ritiene che la Variante in oggetto possa determinare impatti rilevanti sull'assetto ambientale e paesaggistico del territorio comunale, anche in considerazione del suo carattere puntuale e circoscritto e del fatto che l'intervento previsto comporterà la demolizione di edifici esistenti in stato di abbandono e la realizzazione di un nuovo edificio con conseguente miglioramento dell'attuale stato di degrado che caratterizza l'area oggetto di variante;
- il **Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino** n. 602 – 29038/2018 (ns. prot. n. 57007 del 14/12/2018) in cui si dichiara l'assenza di incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, e si precisa che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" ; inoltre, a seguito della consultazione del Servizio Tutela e Valorizzazioni Ambientali, in qualità di Soggetto Competente in materia ambientale (SCA), lo stesso, visti i limitati impatti sul consumo di suolo e sulle biodiversità, ritiene possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- **il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali** - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino*, prot. 19873 del 27/11/2018 (ns. prot. 54349 del 28/11/2018), da cui emerge che non si ritiene necessario l'assoggettamento a V.A.S. del progetto, sotto il profilo della tutela paesaggistica di competenza;
- **il parere di S.M.A.Torino S.p.a.** prot. 84575 del 4/12/2018 (ns. prot. 55324 del 5/12/2018), che, condividendo che gli interventi proposti costituiscano un miglioramento dello stato attuale dei luoghi, rimanda alla competenza della Regione Piemonte e degli Enti preposti la verifica della congruità degli interventi rispetto a quanto prescritto dal Regolamento n. 15/R;
- **il Verbale della riunione della Conferenza dei Servizi** tenutasi il 20/11/2018, presso gli uffici della Regione Piemonte, da cui si evince, inoltre, che:
 - la Regione Piemonte -Settore Copianificazione Urbanistica- non ravvisa elementi ostativi all'approvazione della proposta di variante ed esprime parere favorevole a condizione che, in particolare, siano messi in atto in fase esecutiva quegli accorgimenti e soluzioni tecniche finalizzate al rispetto del Regolamento Regionale 11/12/2006 n.15/R.
 - l'ASLTO3-SIAN ritiene che l'attuazione della proposta costituisca un miglioramento rispetto alla situazione attuale, purché siano adottate le necessarie cautele.
- la **Relazione Tecnica** del Responsabile del Procedimento V.A.S. presso l'Area Tutela Ambiente (prot. n. 1388 del 9/01/2019)

tutti allegati in copia al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO che, come emerge dagli atti e dai pareri sopra citati:

- la localizzazione dell'area oggetto della proposta di intervento, nella zona urbanistica Z01c, è un'area degradata e abbandonata, occupata da fabbricati esistenti fatiscenti e oggetto di demolizione;
- nelle more di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale relativo alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano approvato con DPGR 11/12/2006, n. 15/R, relativamente ai pozzi denominati "Fabbrichetta" e "Nuovo Fabbrichetta" le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto sono definite ai sensi del D.lgs. 152/2006; in tali aree non sono ammessi interventi se vi è un aggravio del rischio per la falda. Vista la situazione presente nel sito, l'intervento proposto comporta una riduzione del rischio rispetto allo stato attuale di abbandono e di vulnerabilità e, quindi, lo si può ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 11 (Norme transitorie e finali) della L.R. 11/12/2006 n. 15/R. La fattibilità della proposta di intervento nel recente passato è stata preventivamente sottoposta agli enti competenti, che concordavano sul principio che la riqualificazione avrebbe comportato una riduzione del rischio (Conferenze di Servizio del 17/10/2017 e del 28/6/2018);
- non si ravvisano aspetti di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e sovracomunale;
- la Variante non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A., né aree vincolate ai sensi artt. 136, 142, 157 D.Lgs 42/2004,
- la Variante non prevede interventi che possano incidere significativamente sulle caratteristiche abiotiche e biotiche del territorio comunale;
- la Conferenza dei Servizi, riunitasi il 20/11/2018, concorda sul fatto che l'intervento proposto costituisce un miglioramento dello stato attuale e, pertanto, una riduzione del livello di rischio, a condizione che in fase progettuale ed esecutiva siano rispettati tutti quegli accorgimenti e quelle soluzioni tecniche che saranno individuate dai soggetti competenti e che pertanto sia congruente con il Regolamento 15/R;
- tutti i soggetti consultati concordano sull'esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO, per le suddette considerazioni, i pareri espressi e le relazioni tecniche istruttorie, che la Variante “Z01C SUAP” al PRG possa essere esclusa dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto riguarda interventi che non comportano ricadute ambientali significative, a condizione che siano rispettate le prescrizioni evidenziate in Conferenza dei Servizi e nei pareri degli enti competenti, ed in particolare:

- per quanto riguarda l'interferenza con le fasce di rispetto dei pozzi denominati “Fabbrichetta” e “Nuovo Fabbrichetta”, che siano adottati, a tutela della risorsa idrica captata dai pozzi, specifici accorgimenti tecnici relativi alle reti di smaltimento delle acque, congruenti con il Regolamento “15/R”, che saranno valutati dai soggetti competenti nell'ambito delle relative procedure autorizzative, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, è opportuno che il nuovo edificio preveda misure volte alla:
 - realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi;
 - utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
 - garanzia dell'invarianza idraulica per gli interventi di nuova realizzazione e gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole;
 - installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile.

VISTI:

- l'art. 17 bis, comma 4, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., ad oggetto: “*Tutela ed uso del suolo*”;
- la parte II del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., recante indicazioni e “*Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica*” (V.A.S.);
- il *Piano Regolatore Generale del Comune di Grugliasco*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26 aprile 2017;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30/05/2016, ad oggetto: “*Nuove disposizioni per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi Legge Regionale 40/1998 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*”, che individua l'organo Tecnico per la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), per piani e programmi di competenza comunale, presso il Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio;
- la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 “*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*”, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., ad oggetto: “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;

AI SENSI e per gli effetti dell'art. 107 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i., dell'art. 46 dello Statuto Comunale e dell'art. 58 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 523 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di **escludere** la variante **“Z01C SUAP”** al PRG ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della **L.r. 56/1977** dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Strategica (V.A.S.), per le seguenti motivazioni:
 - a) la localizzazione dell'area oggetto della proposta di intervento, nella zona urbanistica Z01c, è un'area degradata e abbandonata, occupata da fabbricati fatiscenti oggetto di demolizione;
 - b) l'intervento proposto costituisce una riduzione del rischio rispetto allo stato di abbandono e di vulnerabilità in cui versava l'area; quindi, lo si può ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 11 (Norme transitorie e finali) della L.R. 11/12/2006 n. 15/R.;
 - c) non si ravvisano aspetti di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e sovracomunale;
 - d) la Variante non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A., né aree vincolate ai sensi artt. 136, 142, 157 D.Lgs 42/2004,
 - e) la Variante non prevede interventi che possano incidere significativamente sulle caratteristiche abiotiche e biotiche del territorio comunale;
 - f) la Conferenza dei Servizi, riunitasi il 20/11/2018, concorda sul fatto che l'intervento proposto costituisce un miglioramento dello stato attuale e, pertanto, una riduzione del livello di rischio, a condizione che in fase progettuale ed esecutiva siano rispettati tutti quegli accorgimenti e quelle soluzioni tecniche che saranno individuate dai soggetti competenti e che pertanto sia congruente con il Regolamento 15/R;
 - g) tutti i soggetti consultati concordano sull'esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica;

- 2) di **prescrivere** che, nelle successive fasi di progettazione/realizzazione, siano rispettate le indicazioni evidenziate in Conferenza dei Servizi e nei pareri degli enti competenti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni evidenziate in Conferenza dei Servizi e nei pareri degli enti competenti, ed in particolare:
 - a) per quanto riguarda l'interferenza con le fasce di rispetto dei pozzi denominati “Fabbrichetta” e “Nuovo Fabbrichetta”, che siano adottati, a tutela della risorsa idrica captata dai pozzi, specifici accorgimenti tecnici relativi alle reti di smaltimento delle acque, congruenti con il Regolamento “15/R”, che saranno valutati dai soggetti competenti nell'ambito delle relative procedure, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
 - b) ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, è opportuno che il nuovo edificio preveda misure volte alla:
 - realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi;
 - utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
 - garanzia dell'invarianza idraulica per gli interventi di nuova realizzazione e gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivanti dalle nuove

superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole;

- installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile.

3) di **dare atto** che le risultanze della presente Determinazione hanno tenuto conto:

a) di quanto riportato nella *Relazione di Verifica dell'Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica*, redatta dall'arch. Polliano in ottobre 2018 ed acquisita al prot. 48010/2018 (Allegato **A**);

b) delle risultanze della *Conferenza dei Servizi* del 20/11/2018, come da *Verbale* relativo (Allegato **B**), nonché dei Verbali delle sedute di precedenti Conferenze istruttorie, svoltesi il 17/10/2017 ed il 28/06/2018, conservati agli atti;

c) dei *pareri*, tutti orientati sulla non assoggettabilità alla V.A.S., espressi da:

- *Regione Piemonte -Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate (O.T.R.)*, prot.28101 del del 30/10/2018, ns. prot. 52685 del 19/11/2018 (Allegato **C**);

- *Città Metropolitana di Torino, con Decreto del ViceSindaco n. 602 – 29038/2018, ns. prot. n. 57007 del 14/12/2018* (Allegato **D**);

- *Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. 19873 del 27/11/2018 ns. prot. 54349 del 28/11/2018* (Allegato **E**);

- *S.M.A.Torino S.p.a.* prot. 84575 del 4/12/2018, ns. prot. 55324 del 5/12/2018 (Allegato **F**);

d) della *Relazione Tecnica* del Responsabile del Procedimento V.A.S. Comunale, prot. n. 1388 del 9/01/2018 (Allegato **G**)

allegati in copia al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali,

4) di **provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune di Grugliasco;

5) di **trasmettere** copia del presente provvedimento, comprensivo dei contributi e pareri allegati, a tutti gli enti interessati al procedimento, a mezzo posta elettronica certificata;

6) di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente.

AC/ac

Grugliasco, lì 16/01/2019

il Dirigente Settore Pianificazione E Gestione
Compatibile Del Territorio

Arch. Vincenzo Di Lalla

(atto sottoscritto con firma digitale)